

emendamento chiede la soppressione dell'articolo; ma evidentemente corrisponde al votar contro. Non si può mettere a partito la negativa, si mette a partito l'affermativa. Quindi quelli che intendono di approvare la sua proposta soppressiva dell'articolo, voteranno contro l'articolo.

**Cambrai-Digny.** Dichiaro che non insisto nella mia proposta di precedenza nella votazione.

**Presidente.** Onorevole Merzario?

**Merzario.** Accetto pienamente l'articolo, come è stato modificato. Soltanto vi è una frase, che non ho capito bene.

Vorrei sapere quale è la portata delle parole: " sul parere favorevole del Consiglio di Stato. "

Io comprendo che il Consiglio di Stato debba essere sentito e debba dare il suo parere; ma mi pare un vincolo troppo forte quello che il Consiglio di Stato possa distruggere tutto quanto fu già deliberato dalle Casse di risparmio, dai consigli provinciali, e che sarebbe accennato anche dall'onorevole ministro.

Quindi propono che si dicesse: " sentito il Consiglio di Stato. "

**Presidente.** Onorevole Commissione, l'onorevole Merzario vorrebbe, che, invece di dire " sul parere favorevole del Consiglio di Stato " si dicesse: " sentito il Consiglio di Stato. "

**Carmine, relatore.** La Commissione dopo aver sentito ieri tante obiezioni al suo articolo in un senso, sarebbe quasi lieta di sentire oggi dall'onorevole Merzario un'obiezione in senso opposto; ma, tuttavia, essa non può consentire a modificare la proposta nel modo desiderato dall'onorevole Merzario; poichè, come già dichiarai ieri, vincolando la possibilità della riforma al parere favorevole del Consiglio di Stato, si ottiene la migliore garanzia che nessuna riforma arbitraria possa venire decretata.

Uguale garanzia è stabilita dalle legge 3 agosto 1832 per le eventuali riforme delle Opere pie; e l'utilità di una tale disposizione è ormai sanzionata da una lunga esperienza.

Per tali motivi prego l'onorevole Merzario di voler recedere dalla sua proposta e di voler accettare l'articolo, come è stato presentato oggi dalla Commissione.

**Presidente.** Onorevole Merzario insiste?

**Merzario.** Dal momento che la Commissione non vuole accettare questa modificazione, io non insisto.

Però mi pare che quella usata dalla Commissione sia una espressione che alle volte potrebbe tirare molto per le lunghe le modificazioni, quando

siano necessarie, e reclamate dalle Casse di risparmio.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Calvi.

**Calvi.** Ho chiesto di parlare unicamente per proporre di modificare una semplice parola che si legge nel nuovo articolo compilato dalla Commissione. Se non ho male inteso, mi pare che la deliberazione del Consiglio provinciale dovrebbe essere presa *dalla metà più uno* dei componenti il Consiglio medesimo. Io crederei che si potrebbe a queste parole sostituire le altre: *dalla maggioranza assoluta degli intervenuti*.

Mi pare infatti che anche nel caso di cui ci occupiamo, quando l'adunanza fosse legale per numero, se la maggioranza dei presenti approva le modificazioni, queste debbono dirsi validamente approvate qualunque sia il numero dei consiglieri che approvano.

Invece secondo l'articolo proposto dalla Commissione, sia, o no, legale per numero l'adunanza, se l'approvazione non è votata da tanti consiglieri che raggiungano la metà più uno dei componenti l'intero Consiglio, si intende respinta; ed io non comprendo la ragione di ciò, parendomi che anche in questo caso non ci si debba discostare dalle norme generali in fatto di approvazione o disapprovazione per parte dei Consigli provinciali. Ecco la ragione del mio emendamento.

**Carmine, relatore.** Anche l'onorevole Calvi sostiene oggi una tesi affatto opposta a quella svolta ieri da coloro che combatterono l'articolo proposto dalla Commissione. Questa ha creduto e crede tuttora che, rivestendo le deliberazioni contemplate nel presente articolo un carattere di eccezionale gravità, sia giusto di stabilire che debbano essere prese con maggiore solennità delle deliberazioni ordinarie; e di richiedere quindi che siano votate con una maggioranza superiore a quella che si domanda in via ordinaria.

Uguali norme sono stabilite dalla nostra legislazione in altri casi analoghi a quello contemplato nel presente articolo. La Commissione, mentre vuole mantenuta la possibilità delle riforme necessarie, non può rinunciare alle garanzie dirette ad impedire che vengano decretate riforme arbitrarie; e perciò essa dichiara, per mezzo mio, di non potere accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Calvi.

**Presidente.** Onorevole Calvi, mantiene il suo emendamento?

**Calvi.** L'emendamento da me proposto aveva la sua ragione nel fatto che difficilmente interviene nel Consiglio provinciale un numero tale